



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. 0040235 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'articolo 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

VISTO l'articolo 1, comma 379, lettera 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), che, nell'aggiungere l'ultimo periodo al predetto comma 686 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, dispone che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2009, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 61, comma 10, dall'articolo 76, comma 4, e dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lett. e), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 21-bis del suddetto articolo 77-bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 41, lett. f), della citata legge n. 203/2008, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità 2008 sia dovuto a pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183

✓

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali entro la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008 (22 agosto 2008), all'ente inadempiente non verranno applicate le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis sopracitato, purché l'ente abbia rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e abbia altresì registrato nell'anno 2008 impegni per spese correnti, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale e provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al corrispondente ammontare medio del triennio 2005-2007;

CONSIDERATA la necessità di reperire, in sede di certificazione e verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2008, le informazioni contabili di bilancio finalizzate a valutare, già nell'anno 2009, la virtuosità degli enti adempienti al patto 2008 per consentire l'attuazione del meccanismo di premialità, sulla base degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia finanziaria e al grado di rigidità strutturale del bilancio, ai sensi dei commi da 23 a 26 dell'articolo 77-bis della legge n. 133/2008;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 26 marzo 2009;

VISTO l'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che al comma 16 proroga al 31 maggio 2009 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al comma 686 dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2009 cade di domenica e che, quindi, si ravvisa la necessità di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che è individuato nel 1° giugno 2009;

DECRETA:

Articolo 1

(Certificazione)

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 1° giugno 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPa – via XX

47

Settembre 97 – 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2008, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di stabilità interno 2008.

Articolo 2

(Disapplicazione delle sanzioni)

1. L'applicazione delle disposizioni previste dal comma 21-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 41, lett. f), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, avviene sulla base delle informazioni acquisite con il prospetto e con le modalità di cui all'allegato B al presente decreto.

Articolo 3

(Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali)

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2008, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato C al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2009, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato articolo 77-bis.

2. La premialità è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste.

Articolo 4


(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il Ragioniere Generale dello Stato

Canzio

Handwritten signature of Mauro Canzio in black ink.

A. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2008.

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre 2008 con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di competenza mista, ovvero in termini di cassa e di competenza per gli enti che abbiano esercitato l'opzione prevista secondo le modalità e le condizioni indicate dall'articolo 1, comma 681, della legge n. 296/2006, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lett. e), della legge n. 244/2007, sono quelle previste nei prospetti allegati (modello 3/08/CPM, per il criterio della competenza mista, e modello 3/08/CS-CP, per il criterio di cassa e competenza) al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2008 (concernente il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2008) che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008.

In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell'intero anno 2008, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2008, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2007 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Detto modello risulta già compilato con i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto per l'anno 2008) inseriti direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Interrogazione modello*" relativa al IV trimestre 2008 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni



acquisite dal sistema e dopo aver compilato, in funzione del rispetto o meno dell'obiettivo, il prospetto relativo alla non applicazione delle sanzioni, se l'obiettivo non è stato rispettato, o il prospetto per la definizione degli indicatori economico/strutturali, se l'obiettivo è stato rispettato, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante “*stampa certificato*”, che genererà un file in formato “pdf” pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Pertanto, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione (con esclusione, quindi, degli enti che, ai sensi della normativa vigente, si sono dichiarati commissariati e, pertanto, esclusi dal patto di stabilità interno 2008), prima di produrre la stessa, a voler controllare che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2008 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano quelli corretti – in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 1° giugno 2009 avvalendosi dell'apposita funzione “*Variazione modello*” nella procedura del monitoraggio - in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2008.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2008. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione, se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2008.

Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.



B. PROSPETTO PER LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI di cui al comma 21-bis dell' art. 77-bis della legge n. 133/2008.

Il comma 21-bis prevede la non applicazione delle sanzioni previste dai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 per gli enti che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008, soddisfano i tre requisiti di seguito elencati:

- a) il mancato rispetto è causato da pagamenti per investimenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa (senza ricorso alle anticipazioni di cassa), a fronte di impegni assunti entro la data del 22 agosto 2008 (che corrisponde alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2008 di conversione del decreto legge n. 112 del 2008).

In particolare, si ritiene utile precisare che la stessa condizione è rispettata se i pagamenti per investimenti risultano pari o superiori allo scostamento fra saldo obiettivo e saldo 2008. A titolo esemplificativo, se l'ente non rispetta l'obiettivo assegnato per 100, la condizione di cui alla presente lettera è verificata se le spese per investimenti risultano superiori o pari a 100.

- b) l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Al riguardo, si precisa che il rispetto del patto per il 2007 è quello risultante dalla certificazione che i singoli enti locali hanno trasmesso allo scrivente (ai sensi dell'art. 1, comma 686, della legge n. 296 del 2006) e che, pertanto, l'adozione dei "necessari provvedimenti" di recupero dello sfioramento 2007 (comma 691 dell'art.1 della stessa legge n. 296/2006) non fa venir meno lo stato di inadempienza.

- c) l'ente nel 2008 ha registrato impegni per spesa corrente non superiori al valore medio degli analoghi impegni registrati nel triennio 2005-2007. Tra le spese correnti, sia quella del 2008 che quella media del triennio 2005-2007, non sono considerate le spese relative agli adeguamenti contrattuali del personale dipendente, incluso il segretario comunale o provinciale. Sebbene la norma faccia espressamente riferimento all'esclusione delle spese sostenute per il solo segretario comunale, la dizione, in coerenza con la previsione del medesimo comma 21-bis che consente la deroga anche alle province, si intende riferita anche al segretario provinciale.

47

Si precisa, inoltre, che devono essere inseriti nel sistema web gli importi degli impegni correnti - definiti dalla presente lettera c) - con riferimento a tutti i tre anni (2005, 2006 e 2007) indicati dalla norma indipendentemente dall'assoggettamento o meno alle regole del patto nei singoli anni. Fanno, ovviamente, eccezione gli enti di nuova istituzione nel periodo in questione che inseriranno i dati relativi al biennio (2006 e 2007) o all'anno (2007) di assoggettamento al patto.

Ai fini della verifica della sussistenza delle suddette condizioni gli enti inadempienti al patto 2008 compilano l'allegato B, mediante cui sono fornite le seguenti informazioni:

- il rispetto del patto negli anni 2005, 2006 e 2007;
- l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno 2008 per spese di investimenti effettuati nei limiti della disponibilità di cassa (senza ricorso alle anticipazioni di cassa) a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prima del 22 agosto 2008. Sono considerate investimenti, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le spese codificate secondo il glossario SIOPE con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluse le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09;
- il totale degli impegni di spesa corrente per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente incluso il segretario comunale/provinciale.

Acquisiti i dati, il sistema - valutata l'esistenza dei requisiti necessari - indica, in calce alla certificazione di cui al punto precedente, se l'ente può beneficiare o meno della non applicazione delle sanzioni.

C. PROSPETTO PER L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' ai sensi dei commi 23 e segg. dell' art. 77-bis della legge n. 133/2008.

I commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis hanno introdotto un meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità.

In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l'obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell'anno successivo, in base al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L'entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell'anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Nel computo dello scostamento complessivo tra saldo obiettivo e saldo realizzato non sono considerati gli scostamenti relativi agli enti per i quali, ai sensi del comma 21-bis, non sono previste sanzioni in quanto la sanzione applicata nell'anno successivo è lo strumento attraverso cui è possibile realizzare le risorse con cui finanziare il meccanismo premiale previsto dai commi da 23 a 26.

Acquisiti i dati di cui al presente paragrafo sono definite, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città, la composizione degli indicatori, i valori medi per fascia demografica con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto. A tal fine sono in corso i lavori tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate e degli enti locali.

Alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti adempienti al patto di stabilità interno 2008, pertanto, è richiesta la compilazione dei prospetti C/PROV (per le province) e C/COM (per i comuni) mediante cui sono acquisite le informazioni utili per la costruzione dei due indicatori economico/strutturali e del loro valore medio per classi demografiche. Mediante tali informazioni è quindi possibile la valutazione del grado di virtuosità dell'ente espresso in termini di rigidità strutturale del bilancio e di autonomia finanziaria (quest'ultimo solo per i comuni).

Le informazioni richieste, relative agli impegni e agli accertamenti desunti dai bilanci consuntivi dell'anno 2008 secondo la classificazione economica di cui al D.P.R. 194/1996, sono le seguenti:

Per i comuni :

- Entrate tributarie (Titolo I) al netto della compartecipazione IRPEF;
- Entrate extra-tributarie (Titolo III);
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

Per comuni e province :

- Spese del personale (Titolo I / Intervento 01);
- Rimborso Prestiti al netto delle anticipazioni di cassa (Titolo III / Interventi 02; 03; 04; 05) e al netto dei rimborsi per estinzioni anticipate di mutui e prestiti;
- Interessi passivi e oneri finanziari (Titolo I / Intervento 06).
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III).

4